



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalità di espletamento degli incarichi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;



Visto l'articolo 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992;

Visto l'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e in particolare la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, per i programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale, in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, si dispone che, fatti salvi i provvedimenti già adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41, con il quale, ai sensi del citato articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992, nonché sono state emanate disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali;

Considerate la necessità di adeguare le disposizioni del citato decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme recate dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'opportunità di semplificare ulteriormente le procedure concernenti la conclusione dei programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992;

DECRETA:



Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta né emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni né disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 2.

(Atto di liquidazione a saldo e conguaglio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), ricevuta la "relazione sullo stato finale del programma" prevista dalla normativa di regolamentazione degli interventi (nel seguito, relazione finale), da utilizzare ai fini dei controlli di cui all'articolo 3, comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui al comma 4. Tale comunicazione, relativa ai soli programmi con relazione finale positiva, è effettuata con riferimento alla pendenza di procedimenti penali, ad attività ispettive e di controllo in corso, ovvero all'inserimento del programma nel campione di cui all'articolo 3.

2. Per i programmi sottoposti ai controlli di cui all'articolo 3, il Ministero provvede a comunicare alla banca concessionaria l'esito del controllo entro trenta giorni dalla data di ricezione delle risultanze trasmesse al Ministero dalla commissione di accertamento.

3. Per i programmi per i quali il Ministero abbia comunicato l'insussistenza delle cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, ovvero il positivo esito del controllo ai sensi del comma 2, la banca concessionaria:

- a) acquisisce la documentazione relativa alla vigenza dell'impresa beneficiaria e, ove necessario, la certificazione antimafia;
- b) qualora, a seguito del ricalcolo delle agevolazioni, risultino importi spettanti inferiori a quelli concessi in via provvisoria, svolge, in nome e per conto del Ministero, la procedura di contraddittorio con l'impresa beneficiaria, comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo alla stessa un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previe eventuali presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti.

L'esito delle attività di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualora sia tale da comportare la revoca delle agevolazioni, è tempestivamente comunicato dalla banca concessionaria al Ministero.

4. La banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, ovvero dalla comunicazione del positivo esito del controllo di cui al comma 2, provvede all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, redatto in nome e per conto del Ministero, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'atto è trasmesso dalla banca concessionaria al Ministero, anche in via telematica, con le modalità definite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per



l'incentivazione delle attività imprenditoriali (nel seguito DG IAI). Il suddetto termine può essere sospeso a causa di fatti e circostanze sopravvenuti che impediscano l'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.

5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, dopo averne verificato la validità formale e la corrispondenza allo schema di cui al comma 4, provvede a trasmettere il medesimo, corredato della propria presa d'atto, alla banca concessionaria, che ne cura l'invio all'impresa beneficiaria.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione degli importi di cui al comma 2, lettera b), sia necessario recuperare somme già erogate e non restituite volontariamente dall'impresa beneficiaria, il Ministero provvede al recupero delle stesse mediante iscrizione a ruolo.

Art. 3.

(Modalità di attuazione delle attività di accertamento)

1. Il Ministero, sull'insieme dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, provvede ad estrarre un campione di programmi da sottoporre a controllo.

2. Il campione è formato, con criteri di estrazione casuale, dal Direttore generale della DG IAI in modo tale che sia assicurata la verifica su almeno il 5 per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 10.000.000,00 e deve altresì garantire una rappresentatività almeno del 30 per cento ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, e all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° febbraio 2006.

3. Con proprio provvedimento il Direttore generale della DG IAI può ampliare la dimensione del campione di cui al comma 2, laddove, a seguito dei controlli di cui al comma 4, siano riscontrate irregolarità che configurino cause di revoca delle agevolazioni su un numero di programmi controllati superiore al 25 per cento del campione selezionato. Il Direttore generale della DG IAI aggiorna altresì il campione selezionato in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse intervenute prima dell'avvio del controllo di cui al comma 4.

4. L'attività di controllo è finalizzata ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma e la vigenza dell'impresa nel periodo prescritto ed è effettuata attraverso l'esame dei documenti prodotti dall'impresa in sede di presentazione della "documentazione finale di spesa" di cui all'articolo 9 del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006, nonché, relativamente ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, attraverso verifiche *in loco* presso le unità produttive delle imprese agevolate. E' fatta salva la possibilità del Ministero di richiedere alle imprese beneficiarie, anche tramite le banche concessionarie, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'espletamento della predetta attività di controllo.

5. Le verifiche *in loco* di cui al comma 4 sono dirette a rilevare:

- a) l'ubicazione dell'unità produttiva, che deve corrispondere a quella autorizzata;
- b) l'effettivo funzionamento dell'impianto e l'utilizzo dei beni agevolati nell'ambito del ciclo produttivo;



- c) la compatibilità, ai fini della classificazione ATECO, dell'attività produttiva svolta con quella ammessa;
- d) il dato occupazionale relativo all'unità produttiva agevolata, ai soli fini statistici e di monitoraggio;
- e) relativamente ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la presenza dell'informativa riguardante il cofinanziamento.

6. L'attività di controllo è svolta da apposite commissioni di accertamento. Per la nomina e la composizione di dette commissioni, nonché per le modalità di svolgimento dell'incarico, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 citato nelle premesse. Ai componenti di tali commissioni sono riconosciuti i compensi fissati dal predetto decreto ministeriale 22 luglio 1999, ridotti nella misura del 10 per cento, ovvero del 50 per cento laddove il controllo svolto sia di natura esclusivamente documentale.

7. Le commissioni di accertamento di cui al comma 6 effettuano il controllo e inviano al Ministero le relative risultanze entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare approvato con provvedimento del Direttore generale della DG IAI.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per i programmi agevolati per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le banche concessionarie abbiano già trasmesso al Ministero la relazione finale con esito positivo ovvero abbiano proposto la revoca delle agevolazioni esclusivamente in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, le banche medesime provvedono ad inviare al Ministero, in via telematica secondo modalità definite con provvedimento del Direttore generale della DG IAI, elenchi di programmi per i quali, verificato il contenuto della relazione finale medesima, sia possibile attivare il procedimento di cui all'articolo 2. Per tali programmi, la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, è trasmessa dal Ministero alle banche concessionarie entro sessanta giorni dal ricevimento dei predetti elenchi.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con atto aggiuntivo che stabilisce le modalità di espletamento delle ulteriori attività previste dal presente decreto, nonché l'ammontare dei relativi oneri, che sono posti a carico delle risorse stanziare per le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992.

3. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008 recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41.



Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27.10.2012


IL MINISTRO

Banca concessionaria¹

Banca mandante

Agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/1992
D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni e relative circolari esplicative
D.M. 1° febbraio 2006 e relative circolari esplicative

ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO E CONGUAGLIO
in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
*(ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81,
 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127)*

riferito alla seguente iniziativa²:

Prog.: Serie:

Bando:³

CUP:

Impresa beneficiaria:⁴

C.F.: Partita IVA:

Dimensione:

Ubicazione dell'unità produttiva/locale nella quale è stato realizzato l'investimento:⁵

Comune: Provincia:

Istituto collaboratore:⁶

Decreto di concessione provvisoria n. del⁷

PREMESSO CHE

i. In relazione all'iniziativa agevolata sono state concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

o un contributo in c/impianti:

- di € per le spese a carico dell'impresa beneficiaria, erogabile in n.
quote, di € ciascuna;
- di € per le spese a carico dell'Istituto collaboratore, erogabile in n.
quote, di € ciascuna;

¹ In caso di RTI l'Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio è emesso dalla MANDATARIA con indicazione della Mandante.

² **NOTA GENERALE DI UTILIZZO: lasciare in bianco le parti per le ipotesi non ricorrenti (es. quelle riferite al c/esercizio qualora non presente il programma di Formazione).**

³ Riportare il numero del Bando nel quale l'impresa ha ottenuto l'agevolazione.

⁴ Indicare gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria (denominazione sociale, forma giuridica e sede legale) come risultanti all'attualità. Qualora gli elementi identificativi riportati nei provvedimenti già emanati differiscano in tutto o in parte da quelli attuali, la Banca dovrà proporre la modifica, in attesa della quale procederà all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio nei soli casi in cui le procedure vigenti consentano la prosecuzione dell'iter agevolativo pur in assenza della formalizzazione ministeriale.

⁵ Qualora l'ubicazione dell'unità produttiva/locale interessata dall'investimento sia diversa da quella risultante nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della richiesta di modifica localizzativa) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.

⁶ Solo per gli investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria. Nei casi in cui l'Istituto collaboratore risulti diverso da quello indicato nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della modifica) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.

⁷ Riportare gli estremi del decreto di concessione iniziale pur se successivamente modificato.

- o un finanziamento agevolato:
 - di € per le spese a carico dell'impresa beneficiaria, erogabile in n. quote;
 - di € per le spese a carico dell'Istituto collaboratore, erogabile in n. quote;
- o un contributo in c/esercizio di € erogabile in n. quote;

ii. tali agevolazioni sono state commisurate:

- o ad un programma di investimenti ammesso in via provvisoria per € di cui €⁸ relativi a beni da acquistare direttamente dall'impresa ed €⁹ relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria;
- o a spese per un programma di formazione ammesse in via provvisoria per €

iii. a fronte delle agevolazioni concesse in via provvisoria sono state effettuate le seguenti erogazioni:

- o contributo in c/impianti¹⁰

	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese dirette	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese in leasing
1^ quota	€.....	€.....
2^ quota	€.....	€.....
3^ quota	€.....	€.....
Saldo	€.....	€.....
Totale	€.....	€.....

- o finanziamento agevolato

	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese dirette	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese in leasing
1^ quota	€.....	€.....
2^ quota	€.....	€.....
3^ quota	€.....	€.....
4^ quota	€.....	€.....
5^ quota	€.....	€.....
6^ quota	€.....	€.....
.....				
Totale		€.....		€.....

- o contributo in conto esercizio:

	Valuta dell'erogazione	Importo
1^ quota	€.....
2^ quota	€.....
3^ quota (saldo)	€.....

iv. dopo le verifiche previste dalla normativa *pro tempore* vigente, questa Banca Concessionaria ha ritenuto ammissibili le seguenti spese:

⁸Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria a carico dell'impresa beneficiaria tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.

⁹Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria a carico dell'istituto collaboratore tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.

¹⁰ Riportare per ciascuna quota l'ammontare della sola parte capitale, senza tener conto di maggiorazioni né, in caso di recupero per compensazione tra quote, degli interessi e delle eventuali rivalutazioni applicati al momento della compensazione stessa. Nel caso di erogazioni in più *tranches* di una stessa quota, integrare con righe aggiuntive. In particolare, quanto all'ultima erogazione, indicare separatamente i dati relativi: 1) all'erogazione su SAL, al netto del saldo finale; 2) all'erogazione del saldo finale, qualora già disposta alla data del presente atto.

Programma di investimenti¹¹

	<i>Spese dirette</i>	<i>Spese in Leasing</i>	<i>Totale Spese Finali Ammissibili</i>
<i>Progettazione e studi</i>	€.....	€.....	€.....
<i>Suolo aziendale</i>	€.....	€.....	€.....
<i>Opere murarie e assimilata</i>	€.....	€.....	€.....
<i>Macchinari, impianti e attrezzature</i>	€.....	€.....	€.....
<i>di cui Macchinari, impianti e attrezzature innovativi</i>	€.....	€.....	€.....
Totale	€.....	€.....	€.....

Programma di formazione

<i>a) Spese per personale docente</i>	€.....
<i>b) Spese di trasferta</i>	€.....
<i>c) Spese correnti</i>	€.....
<i>d) Spese per noleggi</i>	€.....
<i>e) Spese per servizi di consulenza</i>	€.....
<i>f) Costi interni</i>	€.....
Totale	€.....

v. all'attualità:

- o non sono emerse cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia¹²;
- o non sono emersi, per quanto a conoscenza della sottoscritta Banca concessionaria, elementi di revoca o di decadenza delle agevolazioni con riferimento alle specifiche norme di attuazione della L.488/92.
- o l'impresa risulta / non risulta sottoposta a procedure concorsuali.

TUTTO CIO' PREMESSO:

1) Le agevolazioni finali riconoscibili per la suddetta iniziativa sono le seguenti:

- Contributo in c/impianti di € di cui
 - o € per le spese sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria
 - o € per le spese sostenute dall'Istituto collaboratore;
- Finanziamento agevolato di € di cui
 - o € per le spese sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria¹³;
 - o € per le spese sostenute dall'Istituto collaboratore¹⁴
- Contributo in c/esercizio di €

¹¹ Riportare l'ammontare delle spese ritenute ammissibili da parte della banca concessionaria ad investimento ultimato tenendo conto di eventuali dismissioni anticipate.

¹² Prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, la Banca dovrà acquisire un aggiornamento della certificazione antimafia già rilasciata in fase di concessione provvisoria (o di quella successiva, eventualmente acquisita) se, rispetto all'ultima certificazione disponibile, sono intervenute variazioni nell'ambito dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, DPR 252/1998 (ovvero degli organi amministrativi) dell'impresa beneficiaria.

¹³ Riportare il valore calcolato sulla base delle spese finali ammissibili. Il valore finale del finanziamento agevolato complessivo da riconoscere a fronte di spese dirette, sommato a quello finale da riconoscere su spese in leasing, non può comunque eccedere quello del finanziamento agevolato complessivo concesso in via provvisoria [colonna Totale del Prospetto dei finanziamenti agevolati].

¹⁴ Riportare il valore calcolato sulla base delle spese finali ammissibili. Il valore finale del finanziamento agevolato complessivo da riconoscere a fronte di spese leasing, sommato a quello finale da riconoscere su spese dirette, non può comunque eccedere quello del finanziamento agevolato complessivo concesso in via provvisoria [colonna Totale del Prospetto dei finanziamenti agevolati].

- 2) Tenuto conto delle agevolazioni finali riconoscibili e delle erogazioni già intervenute di cui in premessa, risultano di conseguenza:

Somme residue da erogare

- all'impresa beneficiaria:
 - contributo in c/impianti: €
 - finanziamento agevolato: €
 - contributo in conto esercizio: €
- all'Istituto collaboratore:
 - contributo in c/impianti: €
 - finanziamento agevolato: €

Somme da recuperare (importi in linea capitale)

- dall'impresa beneficiaria:
 - contributo in c/impianti: €¹⁵
 - finanziamento agevolato: €
 - contributo in conto esercizio: €
- dall'Istituto collaboratore:
 - contributo in c/impianti: €¹⁶;
 - finanziamento agevolato: €
- dalla Banca concessionaria, per quote di contributo rese disponibili dal Ministero e risultate non più erogabili: €¹⁷;

Con separata informativa, predisposta secondo le procedure vigenti, la sottoscritta Banca concessionaria [comunicerà] [e il Soggetto Agente, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno]¹⁸ all'impresa beneficiaria e/o all'eventuale Istituto collaboratore, l'ammontare delle somme da recuperare a loro rispettivo carico comprensive di interessi, di rivalutazioni ove dovute, nonché di ogni altra somma dagli stessi eventualmente dovuta - ai sensi del decreto di concessione provvisoria [e del Contratto di Finanziamento]¹⁹ - sulle agevolazioni già corrisposte e che, ad investimento ultimato, risultassero non più riconoscibili, assegnando per la restituzione stessa il tempo prescritto dalle disposizioni impartite dal Ministero [e dal Contratto di Finanziamento]²⁰ ed avvertendo che, in caso di mancata tempestiva restituzione delle somme indebitamente percepite, si procederà al recupero coattivo degli importi complessivamente dovuti.

Per il contributo in c/impianti, gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno calcolati, comunicati e restituiti anche nei casi in cui, pur risultando somme da erogare a saldo, si siano comunque verificate erogazioni intermedie di quote in misura superiore a quella riconoscibile ad investimento ultimato. In tali circostanze, gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno commisurati a dette eccedenze, e potranno essere restituiti anche mediante compensazione con le somme residue da erogare, se sufficienti.

* * * * *

¹⁵ Le somme da recuperare dall'impresa beneficiaria - oltre ad interessi e rivalutazioni, ove dovute - sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote erogate all'impresa medesima e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato. Nei casi di investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, le somme da recuperare a carico dell'impresa dovranno comprendere anche quelle erogate all'Istituto collaboratore se da questo trasferite all'impresa stessa.

¹⁶ Le somme da recuperare dall'Istituto collaboratore - oltre ad interessi e rivalutazioni, ove dovute - sono pari alla differenza tra l'importo totale delle somme erogate all'Istituto medesimo non ancora trasferite all'impresa beneficiaria e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato.

¹⁷ Le somme da recuperare dalla Banca concessionaria sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote rese disponibili presso la Banca stessa e non più erogabili né all'impresa beneficiaria né all'Istituto collaboratore.

¹⁸ Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.

¹⁹ Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.

²⁰ Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione concedente di disporre in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, anche a campione ed anche attraverso organismi terzi, su tutte le condizioni per la fruizione dei benefici, nonché di adottare le determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle di revoca totale delle agevolazioni e di ripetizione onerosa di somme indebitamente percepite o delle quali sia comunque disposta la decadenza.

Luogo e data

In nome e per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico

Timbro
Banca concessionaria²¹

Firma del soggetto incaricato

Timbro per presa d'atto ministeriale

Firma del Dirigente responsabile

²¹ In caso di RTI, l'Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio è emesso dalla Mandataria.